



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 800/08 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

VISTA la comunicazione della Commissione europea (2006/C323/01) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30/12/2006 C 323/1 recante "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione";

VISTA la legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante "Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura che, tra l'altro, all'art. 8, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Osservatorio per l'Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura (OIGA);

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede, all'art. 1 comma 1068, l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura con una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007/2011;

VISTA la proposta di decreto a firma del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla quale è stata acquisita, nella seduta del 29 luglio 2009, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare in attuazione del comma 1074 della legge n. 296/2006, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

CONSIDERATO che il decreto suddetto prevede, all'art. 1, l'attuazione della "Misura 4 – Incentivare la ricerca e lo sviluppo nelle imprese giovanili" che ha l'obiettivo di favorire l'innovazione e la ricerca direttamente nelle imprese agricole, anche attraverso una cooperazione più stretta ed efficace tra giovani imprenditori e Istituzioni pubbliche di ricerca al fine di favorire il trasferimento di conoscenze nelle realtà imprenditoriali;

CONSIDERATO che, a valere sulle risorse finanziarie 2008, si intende destinare a tale misura la somma di € 5.000.000,00;

RITENUTA l'opportunità di promuovere una procedura concorsuale per la selezione dei progetti di ricerca rivolta alle piccole e medie imprese nel settore dell'agricoltura condotte da giovani imprenditori;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

DECRETA

Art. 1

(Temi di ricerca)

1. E' indetta una procedura concorsuale per la selezione di progetti di ricerca industriale nel settore dell'agricoltura (è esclusa l'acquacoltura) proposti da piccole e medie imprese condotte da giovani imprenditori agricoli, da realizzare attraverso la collaborazione di Istituzioni pubbliche di ricerca.
2. I progetti dovranno avere una durata massima di ventiquattro mesi. La durata dell'attività di ricerca potrà essere prorogata, su richiesta motivata dei soggetti proponenti e previa autorizzazione del Ministero.

Art. 2

(Risorse finanziarie)

1. L'importo totale delle risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di ricerca di cui all'art. 1 è pari ad € 5.000.000,00, di cui € 4.000.000,00 per "progetti di ricerca e sperimentazione" e € 1.000.000,00 per "progetti di ricerca e sviluppo". Qualora in una delle due categorie non venga raggiunto il pieno utilizzo delle risorse con il finanziamento dei progetti presentati ed idonei, sarà possibile trasferire le risorse avanzate da una categoria all'altra.
2. Per "ricerca e sperimentazione" si intende: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi.
3. Per "ricerca e sviluppo" si intende: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti.
4. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere incrementate in relazione alle domande presentate ed alla reperibilità delle risorse finanziarie.

Art. 3

(Soggetti proponenti)

1. Possono presentare un progetto di ricerca, di cui all'art. 1, da attuarsi attraverso Istituzioni pubbliche di ricerca, le piccole e medie imprese, anche costituite in forma societaria, operanti nel settore dell'agricoltura, condotte da giovani imprenditori agricoli con meno di quarant'anni di età (come definiti dall'art. 2 della legge 441/98). Nel caso di società cooperative, la società deve prevedere nello statuto come unico scopo l'attività agricola e avere un socio amministratore che possieda la qualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale) e avere meno di 40 anni di età, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
2. Possono partecipare le associazioni temporanee di imprese purché tutte le componenti dell'ATI siano giovani imprese agricole (come definite dall'art. 2 della legge 441/98). In questo



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

caso sarà necessario indicare chiaramente il nome del legale rappresentante dell'ATI. In fase di valutazione all'idoneità al finanziamento, a parità di voto conseguito nella valutazione scientifica dei progetti da parte della commissione giudicatrice, di cui al successivo art. 10, il criterio di selezione considerato sarà la data di nascita del giovane imprenditore proponente o del legale rappresentante dell'ATI, dando preferenza all'imprenditore più giovane.

3. Ai sensi dell'art. 1 paragrafo 6 del regolamento CE 800/08 non possono partecipare le imprese in difficoltà.
4. Ogni impresa e ogni organismo di ricerca può partecipare alla presentazione di un solo progetto di ricerca nell'ambito del presente bando.

Art. 4

(Caratteristiche della proposta progettuale)

1. Il contributo pubblico non può essere superiore al 75% del costo totale del progetto presentato da piccole e medie imprese.
2. Il contributo massimo per i progetti di "ricerca e sperimentazione" sarà:
 - non superiore a € 250.000,00 per progetti presentati da imprese singole;
 - non superiore ad € 350.000,00 per progetti presentati da ATI composte da un minimo di due ad un massimo di cinque soci;
 - non superiore a € 500.000,00 per progetti presentati da ATI con un numero di soci superiore a cinque.

Il contributo massimo per i progetti di "ricerca e sviluppo" sarà di € 50.000,00.

3. Il progetto deve comportare la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e devono essere riunite entrambe le seguenti condizioni:
 - a) l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% e non oltre il 50% dei costi ammissibili del progetto;
 - b) l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

Art. 5

(Modalità di concessione del contributo)

1. In relazione alla disponibilità di cassa del fondo destinato all'iniziativa in questione, il contributo finanziario è erogato, ad ogni singolo progetto, a titolo di anticipo, nella misura massima del 50% del totale delle risorse assegnate all'atto di emanazione del decreto di concessione dello stesso. Verrà corrisposto un ulteriore 35% del totale previo monitoraggio *in*



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

itinerare del progetto e rendicontazione dell'80% delle spese sostenute a valere sull'anticipo erogato. L'erogazione della restante parte del contributo, pari al 15%, avverrà a saldo, previa verifica finale dei risultati conseguiti.

Art. 6

(Modalità di presentazione del progetto)

1. La proposta di progetto, compilata in duplice copia, secondo lo schema riportato nell'allegato 1, deve indicare:
 - a) il coordinatore generale;
 - b) l'azienda o l'ATI;
 - c) il legale rappresentante dell'azienda o dell'ATI, con copia della carta di identità da cui evincere la data di nascita completa;
 - d) la tipologia di progetto con cui si intende partecipare ("ricerca e sperimentazione" ovvero "ricerca e sviluppo")
 - e) lo stato dell'arte;
 - f) gli obiettivi;
 - g) il piano delle attività;
 - h) la programmazione temporale delle stesse;
 - i) il dettaglio delle risorse umane che si intendono coinvolgere e la relativa tempistica;
 - j) i risultati attesi;
 - k) una descrizione sintetica delle imprese partecipanti.
2. Nell'ambito dei progetti presentati sarà accordata priorità ai programmi di ricerca che prevedono il coinvolgimento di più componenti della filiera produttiva. La proposta dovrà, inoltre, essere articolata in maniera tale che le risorse finanziarie richieste siano congrue rispetto alle attività che si intendono svolgere e in modo da consentire una maggiore qualificazione professionale degli operatori del settore.
3. La proposta, accompagnata da lettera di trasmissione, dovrà essere firmata dal rappresentante legale dell'impresa proponente o dell'ATI e dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata A/R o a mano al seguente indirizzo:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione dello Sviluppo RURale, delle infrastrutture e dei servizi – Ufficio SVIRIS IV - Ricerca e sperimentazione, via XX settembre 20, 00187 Roma.
4. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 5 novembre 2009. Non fa fede il timbro postale di partenza.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

5. La proposta di progetto dovrà, inoltre, essere corredata da una copia su Compact Disc, in formato di testo (estensione .doc o .rtf) o in formato Adobe Acrobat (estensione .pdf).
6. Qualora venissero riscontrati vizi sanabili nella presentazione della domanda di partecipazione, verrà richiesta l'integrazione della documentazione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della raccomandata. Nel caso di mancata integrazione della documentazione richiesta, la proposta di progetto sarà considerata inammissibile a valutazione.

Art. 7

(Titolarità e diritti di sfruttamento dei risultati)

1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca riguardanti le innovazioni di prodotto, saranno di proprietà dell'impresa o dell'ATI che ne avrà l'esclusiva per otto anni mentre i diritti riguardanti le innovazioni di processo non saranno oggetto di privativa.

Art. 8

(Costi ammissibili)

1. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);
- b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- c) i costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.

Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

e) le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca nella misura massima del 10% calcolato sul totale delle altre voci di spesa ammissibili;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

f) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

Art. 9

(Istruttoria preliminare)

1. La Direzione dello Sviluppo RURale, delle infrastrutture e dei servizi – Ufficio SVIRIS IV cura la fase preliminare istruttoria che precede la valutazione dei progetti ed è volta ad accertare l'ammissibilità a finanziamento dei progetti sotto il profilo del possesso dei requisiti di forma indicati agli articoli 3, 4 e 6 del presente decreto.
2. Tale fase istruttoria si concluderà con la dichiarazione:
 - di ammissione della proposta di progetto alla successiva fase di valutazione;
 - di esclusione dalla successiva fase di valutazione dei progetti le cui carenze o difformità non saranno state sanate secondo i termini previsti dal citato art. 6.
3. Al termine di tale verifica preliminare sarà redatto apposito verbale di istruttoria che sarà trasmesso alla Commissione di esperti, di cui al successivo art. 10, unitamente alle proposte di progetto ammesse.

Art. 10

(Valutazione dei progetti)

1. La Direzione generale dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi affida ad una commissione, da costituire con successivo decreto, la selezione dei progetti ammessi a valutazione. La suddetta commissione di esperti sarà composta da:
 - due rappresentanti del MIPAAF, di cui uno con funzione di Presidente;
 - due esperti da reperirsi nell'Albo di cui al DM n° 120 del 24 marzo 2004 e successivi aggiornamenti; qualora si verifichi la necessità di reperire professionalità specifiche, gli esperti potranno essere diversamente individuati, per consentire l'espletamento della procedura di valutazione;
 - due esperti in rappresentanza delle Regioni, indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da reperirsi tra soggetti che abbiano esperienza nella ricerca del settore interessato (es.: accademici, ricercatori, post-dottorandi, etc.);
 - un funzionario del MIPAAF – Ufficio SVIRIS IV - Ricerca e sperimentazione, con funzione di segretario;
 - tre membri supplenti così suddivisi: due da individuarsi tra gli esperti nell'albo di cui al DM n. 120 del 24 marzo 2004 e successivi aggiornamenti, ed uno indicato dalla Conferenza



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i criteri precedentemente indicati.

2. Per tutti i componenti della commissione si applicano i compensi di cui al DM 541/2004.
3. La commissione ha anche il compito di verificare la congruità del finanziamento richiesto e di dare indicazioni e raccomandazioni per eventuali correttivi del progetto eleggibile.
4. La Commissione conclude il procedimento con la formulazione ed approvazione della graduatoria di merito, che sarà sottoposta al Comitato di valutazione di cui al D.M. 5064/2007 per l'esame e ratifica salvo diverso avviso.
5. Sulla base dei risultati dell'istruttoria preliminare, della valutazione successiva circa gli aspetti di ordine tecnico – scientifico, finanziario e delle eventuali esigenze di correttivi, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali approva, con proprio decreto, la graduatoria proposta dalla Commissione di esperti e ratificata dal Comitato di valutazione di cui al DM 5064/2007.
6. Le verifiche sullo stato di avanzamento dei progetti e la loro valutazione in itinere ed ex post vengono operate dal MIPAAF – Ufficio SVIRIS IV - Ricerca e sperimentazione di comune accordo con l'OIGA, avvalendosi anche di esperti nel settore oggetto della ricerca.

Art. 11

(Criteri di valutazione)

I progetti saranno valutati dalla Commissione di cui all'articolo 10 sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2, parte integrante del presente decreto.

Art. 12

(Esenzione)

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 31 del Regolamento (CE) n. 800/08 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), in quanto rientranti negli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.
2. Il presente decreto entrerà in vigore a partire dal giorno successivo alla data di conferma da parte della Commissione della Comunità Europea, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione, dell'avvenuto ricevimento della sintesi.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Art. 13
(Pubblicazione)

1. Una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto sarà trasmessa alla Commissione europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, almeno 20 giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore degli stessi.
2. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.gov.it) e ne sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 14
(Clausola sospensiva)

1. L'efficacia del presente decreto è comunque subordinata all'emanazione del decreto a firma del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emanato in attuazione del comma 1074 della legge n. 296/2006, disciplinante le modalità operative di funzionamento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di Controllo per la registrazione

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Blasi)